

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**N. 267**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

*(Parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 maggio 2025)**



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D 130/25

Roma, 13-05-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 maggio 2025, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani  


---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 2024, N. 70.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge 17 maggio 2024, n. 70, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", la quale ha previsto, all'articolo 3, una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo, in particolare, l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti. Il comma 1, in particolare, ha individuato i principi e i criteri direttivi della delega, prevedendo quindi al comma 2 che i relativi decreti siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Il contenuto della delega si pone in stretto rapporto all'attuazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", recentemente modificata e aggiornata dall'articolo 1 della citata legge n. 70 del 2024.

Come evidenziato nel documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza a conclusione dell'indagine conoscitiva del 18 ottobre 2024 sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, il fenomeno del bullismo ha origine prevalentemente in ambito scolastico. Infatti, diversi studi hanno mostrato l'associazione fra essere stato vittima di atti di bullismo e abbandono scolastico.

Secondo i dati messi a disposizione della Commissione, gli atti di bullismo subiti a scuola sono più frequenti nei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni e nelle ragazze. Il fenomeno del *cyberbullismo* è invece in crescita nelle ragazze e nei ragazzi di 11 e 13 anni. Nello specifico "gli 11enni vittime di bullismo sono il 18,9 % dei ragazzi e il 19,8% delle ragazze; nella fascia di età di 13 anni sono il 14,6% dei maschi e il 17,3% delle femmine; gli adolescenti (15 anni) sono il 9,9% dei ragazzi e il 9,2% delle ragazze."

Con riguardo al cyberbullismo, il fenomeno si è sviluppato a seguito dell'ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione *online* da parte di preadolescenti e adolescenti. In particolare, nel documento si riportano i seguenti dati: "Nella fascia di età 11 anni

*risultano vittime di cyberbullismo il 17,2% dei maschi e il 21,1% delle femmine; i 13enni coinvolti sono il 12,9% dei ragazzi e il 18,4% delle ragazze; gli adolescenti di 15 anni sono il 9,2% dei maschi e l'11,4% delle femmine<sup>1</sup>."*

Inoltre, un'analisi della pubblicazione "Educare al digitale. Dati utili per adulti consapevoli" ha rilevato che "nel 2024 i casi di cyberbullismo trattati dalla polizia postale sono aumentati del 12%, passando dai 284 del 2023 ai 319 dello scorso anno. La fascia d'età più colpita è quella tra i 14 e i 17 anni che, con 220 casi trattati, costituisce il 68,9% dei casi trattati. Oltre ai social, la vita online dei ragazzi abbraccia anche l'universo dei videogame. Tra i preadolescenti maschi, l'84% scarica giochi online (75% tra le ragazze). Al crescere dell'età, tra i 14 e i 16 anni, il gaming coinvolge ancora l'81% dei ragazzi ma scende al 64% tra le ragazze. A volte anche queste attività possono nascondere dei rischi: l'uso problematico dei videogiochi coinvolge il 30,9% degli 11enni e il 19,8% delle 11enni, il 28,9% dei 13enni e il 18,4% delle 13enni, riducendosi poi a 15 anni, con il 22,1% dei ragazzi e il 15,1% delle ragazze".

Con riferimento al contenuto del provvedimento, il presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 70 del 2024, si compone dunque di 5 articoli elaborati in collaborazione con le Amministrazioni concertanti, per i profili di rispettiva competenza.

L'**articolo 1** attiene al potenziamento del servizio «Emergenza infanzia 114» (di seguito anche, "114"). Il **comma 1** prevede che tale servizio, già attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno ed è accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, prevenendo e contrastando anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nell'ottica della più ampia tutela dei minorenni. Il **comma 2** dispone che il «114» fornisca alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informi prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Si prevede, altresì, al **comma 3**, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti, una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea. Ciò, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al **comma 4** si stabilisce, inoltre, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla trasmissione, al Ministero dell'istruzione e del merito, dei dati

---

<sup>1</sup> Cfr. ultimo monitoraggio effettuato nell'ambito della rilevazione *Health Behaviour in School-aged Children - HBSC-Italia 2022*.

numerici anonimi relativi alle segnalazioni relative rispettivamente ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico. Tale trasmissione, che avrà cadenza annuale, è prevista al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). Infine, il **comma 5** prevede che, al fine di potenziare i servizi offerti dal 114, il sito internet dedicato assicuri la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di supporto offerti. Ciò, operando nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** introduce un sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. In particolare, il **comma 1** prevede che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di descriverne le caratteristiche fondamentali e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche. Il **comma 2** stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invii al Parlamento la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. Si dispone che la prima relazione venga presentata entro il 31 dicembre 2026. Il **comma 3** chiarisce che la rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo venga svolta dall'ISTAT nell'ambito delle risorse già presenti nel proprio bilancio.

L'**articolo 3** introduce una modifica al decreto legislativo 259 del 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche", e, segnalatamente, all'articolo 98-*quaterdecies*. In particolare, con un nuovo comma 5-*bis*, si prevede che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

L'**articolo 4** prevede lo svolgimento di ulteriori campagne informative e di comunicazione istituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione e sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi. In merito, si rileva che, a normativa vigente, già l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni con legge

13 novembre 2023, n. 159 (c.d. D.L. Caivano) ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, avviino campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori. Ciò, nei limiti delle risorse finanziarie loro disponibili a legislazione vigente. Inoltre, l'articolo 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71, ha previsto che l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità garante per le garanzie nella comunicazione e con il Garante per la protezione dei dati personali, predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ciò, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dei commi 7 e 7-bis dell'articolo 3 della legge n. 71 cit. per complessivi 150.000 euro, a decorrere dal 2024.

Fermo restando quanto sopra, l'articolo 4, del presente schema di decreto legislativo, al **comma 1**, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti (Dipartimento per le politiche della famiglia e Dipartimento per l'informazione e l'editoria), promuova ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi. Ciò, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR 14 maggio 2007, n. 103, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali campagne informative saranno realizzate anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito, in relazione alle attività che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, avvalendosi anche dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonché di soggetti privati. Infine, nell'ottica di favorire l'ulteriore diffusione del servizio di assistenza, il **comma 2** prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovano la conoscenza del numero pubblico "Emergenza infanzia 114".

L'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 2024, N. 70.

### RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge 17 maggio 2024, n. 70, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".

Il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico, con riferimento all'**articolo 1**, relativo al servizio connesso al numero pubblico «Emergenza infanzia 114», già operativo, che comprende anche la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, giova premettere che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia esercita tale servizio mediante affidamento a un gestore individuato con la procedura di cui all'articolo 12, della legge 7 agosto 1990, n.241 (vedi DI 14 ottobre 2002 e DM 6 agosto 2003) che sia in possesso di specifici requisiti, tra i quali anche quello di essere "*in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del servizio per la quota eccedente il contributo erogato dall'Amministrazione*" (articolo 5, comma 1, lettera e) del DM 6 agosto 2003 cit.) e gli riconosce un contributo solo "*a parziale copertura dei costi di gestione del servizio*" (articolo 8, comma 1, del DM 6 agosto 2003 cit.). Ciò premesso, l'articolo illustra l'attuale funzionalità del servizio (**commi 1 e 2**) e dà atto, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», della funzione già operativa di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché del servizio di messaggistica istantanea (**comma 3**). La disposizione prevede, inoltre, che, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta al Ministero dell'istruzione e del merito, con cadenza annuale, i dati numerici aggregati relativi alle segnalazioni distinte fra i fenomeni di bullismo e cyberbullismo occorsi in ambito scolastico (**comma 4**). Tale comunicazione sarà condotta dal Dipartimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 1 prevede, altresì, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che il sito internet dedicato al servizio 114 assicuri, a cura del gestore pro tempore del servizio stesso, la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza ai minorenni (**comma 5**). I costi relativi all'implementazione del sito internet, che presenti in modo integrato e interattivo le funzioni utili alla più ampia diffusione del servizio, stimabili prudenzialmente fino a un massimo di euro 75.000 per l'anno 2026, nonché i costi di mantenimento del sito stesso, stimabili fino a un massimo di



euro 15.000 annui a decorrere dal 2027, sono largamente ricompresi nel contributo complessivo, su base triennale, pari a 1.500.000,00€, che sarà destinato al soggetto gestore *pro tempore*. A tale proposito, va, infatti, segnalato che la rendicontazione dei costi sostenuti da parte del soggetto gestore, per il periodo 2019-2022 relativo alla prima convenzione con il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha evidenziato economie per circa il 30% del contributo concesso (1.500.000,00€), pari a 487.021,25€. Anche nella successiva convenzione 2022-2025, dalle rendicontazioni prodotte dal soggetto gestore fino ad ottobre 2023, si rileva analogo dinamica di utilizzo delle risorse disponibili sul contributo complessivo (1.499.977,00€), stimando conseguentemente un possibile risparmio di 628.814,64€ relativo all'intero periodo della vigente convenzione. Pertanto, anche stimando, prudenzialmente, un aumento, fra il 5 e il 10% del flusso delle chiamate volte alla richiesta di assistenza telefonica fornita dal gestore del servizio 114 (psicologi, pedagogisti, esperti giuridici, ecc.) - secondo gli ultimi dati disponibili, relativi al periodo da luglio 2022 a ottobre 2023, pari a circa 2.500 chiamate, su base annua - in ragione della maggiore accessibilità del sito internet dedicato nonché delle campagne istituzionali previste dal presente decreto, il risparmio storicamente accertato in ordine al contributo triennale concesso, attraverso il pertinente capitolo di bilancio 533 (*"Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 - Emergenza infanzia"*) del CDR 15 - *"Politiche per la famiglia"*, risulta comunque largamente sufficiente ad assicurare adeguata copertura finanziaria del servizio e della sua implementazione. Resta fermo che il gestore è comunque tenuto, come sopra detto, a *"concorrere alla copertura degli oneri di gestione del servizio per la quota eccedente il contributo erogato"* dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 2** attiene alla previsione che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di descriverne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio. L'ISTAT provvede a detta attività nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo. L'ISTAT, infatti, già svolge l'attività di ricerca ivi prevista nell'ambito delle attività di rilevazione che l'Istituto effettua nell'ambito delle categorie di ricerca sui "giovani". Si tratta, quindi, non di una ulteriore funzione, ma di una diversa finalità di utilizzo di dati che l'Istituto già raccoglie, anche utilizzando dati messi a disposizione dagli altri soggetti che partecipano al sistema statistico nazionale, dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste sono dunque assicurate dalle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3** concerne la previsione che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-*quaterdecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 4, comma 1, prevede lo svolgimento di ulteriori campagne informative e di comunicazione istituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione e sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi. In merito, si rileva che, a normativa vigente, già l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni con legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. D.L. Caivano) ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy, avviino campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori. Ciò, nei limiti delle risorse finanziarie loro disponibili a legislazione vigente. Inoltre, l'articolo 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71, ha previsto che l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità garante per le garanzie nella comunicazione e con il Garante per la protezione dei dati personali, predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ciò, nei limiti delle risorse stanziata ai sensi dei commi 7 e 7-bis dell'articolo 3 della legge n. 71 cit. per complessivi 150.000 euro, a decorrere dal 2024, a valere sul capitolo 539 - *"Somme da destinare alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo"*. Fermo restando quanto sopra, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti (Dipartimento per le politiche della famiglia e Dipartimento per l'informazione e l'editoria), promuova ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi. Ciò, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR 14 maggio 2007, n. 103, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali campagne informative saranno realizzate, anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito, avvalendosi anche dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonché di soggetti privati. Per quanto riguarda le ulteriori campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi che saranno realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, esse troveranno copertura nel capitolo 539 - *"Somme da destinare alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo"* - CR 15 *"Politiche per la famiglia"*, la cui disponibilità ammonta, per l'anno 2025, a 143.771,00 euro.

Con riguardo alle ulteriori campagne informative ed istituzionali che saranno realizzate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a supporto del Dipartimento della famiglia, nello specifico con uno spot da diffondere sui canali social e sulle reti Rai, alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, segnatamente, presenti sul capitolo di bilancio 563 /



CR9 (*“Somme da destinare alle attività di comunicazione istituzionale”*). Il **comma 2** prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovano la conoscenza del numero pubblico “Emergenza infanzia 114”. All’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 2024, N. 70.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 2, 3, 9, 15, 28, 30, 34, 38, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 3 agosto 1988, n. 269, con la quale sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38;

Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;



Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare, gli articoli 98-*quaterdecies* e 98-*septies-decies*;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 3 con il quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni numero 2/02/CIR in data 19 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, recante "Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni";

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, del 14 ottobre 2002, che destina il codice 114 ad un servizio di emergenza accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazione di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in data 6 agosto 2003, che individua i criteri e le modalità di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il numero nazionale di emergenza 114;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

### **Emana**

il seguente decreto legislativo:

### **ART. 1**

*(Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo)*

1. Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114", o numero pubblico "Emergenza infanzia 114", di seguito, anche "114", attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
2. Il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informa prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
3. È prevista, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette, annualmente, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, al Ministero dell'istruzione e del merito, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di



istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. Al fine di potenziare i servizi offerti dal "114", il sito internet all'uopo dedicato assicura la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico "Emergenza infanzia 114", nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ART. 2**

*(Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo)*

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.

2. Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui è svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2026.

3. L'ISTAT, provvede alle attività di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.

## **ART.3**

*(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 98-*quaterdecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 5 è inserito il seguente:



«5-bis. I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.».

#### **ART. 4**

*(Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in età evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, promuove, anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione alle attività che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, anche avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonché di soggetti privati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico "Emergenza infanzia 114".

#### **ART. 5**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO**

**UFFICIO II**

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

[sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it](mailto:sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it)

DRP/II/XIX/D130/25

*Roma, data del protocollo*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DRP 0002196 P-4.20.5**

**del 26/05/2025**



59215201

Senato della Repubblica

- Servizio dell'Assemblea

[segreteriaassemblea@pec.senato.it](mailto:segreteriaassemblea@pec.senato.it)

**OGGETTO:** schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70 (atto Governo n. 267).

Facendo seguito alla nota in data 13 maggio 2025, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70”.

**Amministrazione competente:** Ministero dell’istruzione e del merito

**Referente dell’amministrazione competente:** Ufficio legislativo

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo si compone di cinque articoli e viene emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70. In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 prevede che Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 70/2024, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il potenziamento del servizio per l’assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell’intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell’ambito dell’applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

b) prevedere che l’Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-*quaterdecies* e 98-*septiesdecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell’articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull’uso

consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L'intervento normativo è necessario alla luce dell'incremento del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole. Infatti, dai dati messi a disposizione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza a conclusione dell'indagine conoscitiva del 18 ottobre 2024 sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, il fenomeno del bullismo ha origine prevalentemente in ambito scolastico. Peraltro, diversi studi hanno mostrato l'associazione fra essere stato vittima di atti di bullismo e abbandono scolastico. Secondo i dati richiamati, gli atti di bullismo subiti a scuola sono più frequenti nei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni e nelle ragazze. Il fenomeno del *cyberbullismo* è invece in crescita nelle ragazze e nei ragazzi di 11 e 13 anni. Nello specifico *"gli 11enni vittime di bullismo sono il 18,9 % dei ragazzi e il 19,8% delle ragazze; nella fascia di età di 13 anni sono il 14,6% dei maschi e il 17,3% delle femmine; gli adolescenti (15 anni) sono il 9,9% dei ragazzi e il 9,2% delle ragazze."*

Con riguardo al *cyberbullismo*, il fenomeno si è sviluppato a seguito dell'ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione *online* da parte di preadolescenti e adolescenti. In particolare, nel documento si riportano i seguenti dati: *"Nella fascia di età 11 anni risultano vittime di cyberbullismo il 17,2% dei maschi e il 21,1% delle femmine; i 13enni coinvolti sono il 12,9% dei ragazzi e il 18,4% delle ragazze; gli adolescenti di 15 anni sono il 9,2% dei maschi e l'11,4% delle femmine<sup>1</sup>."*

Inoltre, un'analisi della pubblicazione *"Educare al digitale. Dati utili per adulti consapevoli"* ha rilevato che *"nel 2024 i casi di cyberbullismo trattati dalla polizia postale sono aumentati del 12%, passando dai 284 del 2023 ai 319 dello scorso anno. La fascia d'età più colpita è quella tra i 14 e i 17 anni che, con 220 casi trattati, costituisce il 68,9% dei casi trattati. Oltre ai social, la vita online dei ragazzi abbraccia anche l'universo dei videogame. Tra i preadolescenti maschi, l'84% scarica giochi online (75% tra le ragazze). Al crescere dell'età, tra i 14 e i 16 anni, il gaming coinvolge ancora l'81% dei ragazzi ma scende al 64% tra le ragazze. A volte anche queste attività possono nascondere dei rischi: l'uso problematico dei videogiochi coinvolge il 30,9% degli 11enni e il 19,8% delle 11enni, il 28,9% dei 13enni e il 18,4% delle 13enni, riducendosi poi a 15 anni, con il 22,1% dei ragazzi e il 15,1% delle ragazze"*.

La proposta normativa, pertanto, si propone di intervenire sul fenomeno descritto attraverso l'adozione di una serie di misure.

In primo luogo, si prevede di implementare il servizio di assistenza per le vittime del bullismo e del cyberbullismo, attraverso il potenziamento del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza *"114"* *"Emergenza infanzia 114"*, attivo su tutto il territorio nazionale, accessibile ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell'anno e utilizzabile da parte di chi intenda segnalare situazioni di emergenza e di disagio che

---

<sup>1</sup> Cfr. ultimo monitoraggio effettuato nell'ambito della rilevazione *Health Behaviour in School-aged Children - HBSC-Italia 2022*.

possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni. Viene così fornito un servizio di prima assistenza alle vittime che potranno, previo consenso, accedere ad un servizio di messaggistica istantanea ed essere geolocalizzate. Si prevedono, altresì, ulteriori implementazioni al servizio secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, con ulteriori funzionalità in grado di migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico "Emergenza infanzia 114" con apposito fondo.

La proposta normativa prevede, altresì, lo svolgimento, con cadenza biennale da parte dell'Istat, di una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo al fine di individuare le caratteristiche del fenomeno, i fattori di rischio ed i soggetti più esposti a rischio. Entro il 31 dicembre delle annualità in cui si svolge la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il MIM, invia alle Camere la relazione contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'Istat che realizza le attività nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.

L'intervento attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in coordinamento con le strutture del MIM, nell'ambito delle attività che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche autonome, la promozione di periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e dei suoi rischi. Si prevede, altresì, che il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche promuovano la conoscenza del numero pubblico "Emergenza infanzia 114".

L'intervento normativo in esame risulta coerente con il programma di Governo.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La proposta normativa in oggetto si colloca nella cornice costituzionale delineata dagli articoli 33, 34, 97 e 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, in primo luogo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, recante *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"* e, in particolare, dall'articolo 3. In secondo luogo, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"*. Viene, infine, in rilievo il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*, e, in particolare, l'articolo 98-*quaterdecies*.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'articolo 3 novella l'articolo 98-*quaterdecies* del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, inserendo, dopo il comma 5, il comma 5-*bis* che prevede il richiamo, in sede di stipula dei contratti stipulati mediante reti di comunicazione elettronica, con i fornitori dei servizi di

comunicazione e informazione, alle disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile e le avvertenze previste dal regolamento (UE) 2022/2065.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Inoltre, lo stesso appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni in quanto interviene in ambiti attinenti alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, l'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le norme in esame sono compatibili con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alla materia oggetto delle medesime.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

## **PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

La proposta in esame è compatibile con il diritto dell'Unione europea.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La proposta oggetto dell'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

### **13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

### **14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non vi sono indicazioni al riguardo.

## **PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

In particolare, l'articolo 3 modifica l'articolo 98-*quaterdecies* del decreto legislativo del 1° agosto 2023, n. 259, inserendo, dopo il comma 5, il comma 5-*bis*.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

La proposta normativa non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Il presente schema di decreto legislativo attua la delega di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70. Non risulta la presenza di ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il**

**rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Lo schema di decreto in oggetto non prevede l'adozione di successivi atti attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito e del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

